

LA SOCIETA' PER AZIONI UNIPERSONALE

di Claudio Venturi

Sommario: 1. Premessa. – 2. La disciplina attuale. – 2.1. *Nelle società per azioni.* – 2.2. *Nelle società a responsabilità limitata.* – 3. La nuova disciplina. – 3.1. *La costituzione per atto unilaterale.* – 3.2. *Le garanzie per i creditori.* – 3.3. *I vincoli pubblicitari.* – 3.4. *La responsabilità* – 3.5. *Le operazioni compiute prima dell'iscrizione.* – 3.6. *Gli organi sociali.* – 4. Disposizioni transitorie.

TAVOLA RIEPILOGATIVA – SPA e SRL unipersonali.

1. Premessa

Tra le tante novità introdotte dalla nuova riforma del diritto societario, che è entrata in vigore il 1^o gennaio 2004, sicuramente assume una rilevanza particolare quella che prevede la **possibilità di costituire una società per azioni unipersonale mediante atto unilaterale.**

Con la riforma del diritto societario debutta così nel nostro ordinamento la società per azioni costituita da un unico socio.

L'esigenza, avvertita dal mercato, di estendere alle società per azioni la possibilità di essere costituite unilateralmente è stata recepita dal legislatore all'articolo 4, comma 2, lett. e) della legge delega n. 366/2001 dove si dispone *“che sia consentita la costituzione della società da parte di un unico socio, prevedendo adeguate garanzie per i creditori”*, poi successivamente trasfusa nelle nuove norme di riforma del codice civile.

A tutela dei creditori vengono dettate una serie di norme che ora andiamo ad esaminare, non senza aver prima richiamato la disciplina attuale.

2. La disciplina attuale

2.1. Nelle società per azioni

Secondo il codice civile, la pluralità dei soci è condizione essenziale per la validità della costituzione di una società per azioni (Cfr. art. 2328, comma 1, n. 8), non è però una condizione essenziale per la sua sopravvivenza. Diversamente da quanto avviene per le società di persone, infatti, il concentrarsi di tutte le azioni nelle mani di un solo socio non è causa di scioglimento della società per azioni. La società per azioni continua a vivere senza limiti di tempo e l'unica modificazione formale che la sua disciplina subisce è fissata dall'articolo 2362 *“In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni risultano essere appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente”*.

L'idea di una società per azioni "unipersonale", dunque, non era del tutto estranea al codice civile; era infatti prevista l'ipotesi di una società per azioni con unico azionista, ma tale possibilità veniva disciplinata all'articolo 2362 **con esclusivo riferimento al momento di una fase transitoria della esistenza della società stessa e non quello della sua costituzione.**

La norma si riferiva, infatti, ad una situazione "patologica" della società ed era ispirata dalla finalità di consentire la conservazione della società, ma al contempo si voleva evitare che venisse indirettamente raggiunto il risultato della limitazione della responsabilità nell'esercizio individuale dell'impresa.

Serviva, in sostanza, per "punire", attraverso la perdita del beneficio della responsabilità limitata, l'unico azionista che nel corso della vita sociale sarebbe divenuto titolare delle partecipazioni sociali.

Tuttavia, salvo quanto disposto dall'articolo 2362, la Spa unipersonale continuava ad essere assoggettata a tutte le norme che regolavano l'organizzazione e il funzionamento di tale tipo di società (personalità giuridica, reciproca autonomia fra patrimonio della società e patrimonio dell'unico azionista, la responsabilità diretta della società per le obbligazioni sociali).

La responsabilità dell'unico azionista riguardava soltanto le obbligazioni sorte nel periodo in cui tutte le azioni gli appartenevano (non quelle anteriori, né quelle posteriori) e aveva un carattere "sussidiario" in quanto poteva essere fatta valere dai creditori sociali solo in caso di insolvenza della società.

2.2. Nelle società a responsabilità limitata

Inizialmente il Codice civile dettava per la Srl unipersonale una disciplina del tutto identica a quella prevista per la Spa con unico azionista. Vietava, quindi la costituzione di una Srl da parte di una singola persona e sanciva la nullità della società in mancanza di pluralità di soci fondatori.

Questi principi sono stati radicalmente capovolti con la disciplina della Srl unipersonale introdotta dal D. Lgs. 3 marzo 1993, n. 88, emanato in attuazione della XII Direttiva CEE ¹ di armonizzazione del diritto societario.

Pertanto, secondo la disciplina attuale, la possibilità della "costituzione" di una società per atto unilaterale **è riservata esclusivamente alla società a responsabilità limitata.**

L'articolo 2475, nel dettare norme per la costituzione della società a responsabilità limitata, al comma 3, stabilisce infatti che *"La società può essere costituita con atto unilaterale"*.

Dunque:

- a) è consentita la costituzione della Srl con **atto unilaterale** di un unico socio fondatore (art. 2475, comma 3, C.C.);
- b) anche in questa società unipersonale, per le **obbligazioni sociali** risponde, di regola, solo la società con il proprio patrimonio, salvo alcuni casi eccezionali previsti dall'art. 2497, 2^a comma;
- c) alle persone fisiche viene consentita la possibilità di fruire della **responsabilità limitata** (beneficio tipico della società di capitali).

Il motivo ispiratore di questa nuova disciplina fu quella di favorire lo sviluppo delle imprese individuali di dimensione medio piccola offrendo al contempo ai

¹ Direttiva 21 dicembre 1989, n. 89/667/CEE - Dodicesima direttiva del Consiglio in materia di diritto delle società relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio (G.U.C.E. 30 dicembre 1989, n. 395). Entrata in vigore il 3 gennaio 1990.

creditori di impresa garanzie alternative rispetto alla responsabilità personale dell'imprenditore con tutto il proprio patrimonio.

3. La nuova disciplina

3.1. La costituzione per atto unilaterale

Il riconoscimento che l'esercizio in forma individuale dell'impresa è compatibile con il beneficio della limitazione del rischio imprenditoriale, tipico delle società di capitali, avvenuto con il recepimento della Direttiva comunitaria n. 89/667, ha costituito il presupposto della previsione, contenuta sia nella legge delega n. 366/2001² che nel decreto legislativo di riforma n. 6/2003, della costituzione di una Spa per atto unilaterale.

Tale previsione ha conseguentemente trovato corpo nella riforma del diritto societario, tanto che, sia per quanto riguarda la costituzione di una Spa (art. 2328, comma 1), che di una Srl (art. 2463, comma 1) viene stabilito che **“La società può essere costituita con un contratto o con un atto unilaterale”**. Dunque, a decorrere dal 1° gennaio 2004, la società per azioni, come già avveniva per la società a responsabilità limitata, potrà costituirsi sia per contratto “plurilaterale” che per atto unilaterale.

Alla luce delle nuove disposizioni, le possibili situazioni che si possono in concreto verificare sono due:

- a) la Spa si costituisce mediante atto unilaterale da un unico socio fondatore;
- b) le azioni di una Spa, in un momento successivo alla costituzione, vengono a concentrarsi nelle mani di un unico socio (come è già previsto nell'attuale articolo 2362).

Potendo essere costituita per contratto o per atto unilaterale (art. 2328, comma 1), la Spa può avere, sin dal momento della sua costituzione, un unico socio fondatore, il quale, fatti salvi i casi previsti dalla legge, gode del beneficio della limitazione della responsabilità limitata tipica delle società per azioni.

Socio unico fondatore può essere sia una persona fisica, anche se socio di un'altra società di capitali, o una persona giuridica.

In questo caso, al momento della sottoscrizione dell'atto costitutivo, dovrà essere versato l'intero ammontare dei conferimenti in denaro.

Il versamento della totalità dei conferimenti diviene altresì obbligatorio qualora la Spa divenga unipersonale successivamente alla sua costituzione a seguito, per esempio, di una cessione della totalità delle azioni.

Il legislatore ha, infatti, stabilito che, al venir meno della pluralità dei soci, i conferimenti non ancora liberati devono essere versati entro il termine di 90 giorni (art. 2342, comma 4).

3.2. Le garanzie per i creditori

La possibilità di costituire una Spa con un unico socio deve essere accompagnata da *“adequate garanzie per i creditori”*.

² La legge n. 366/2001, all'articolo 4, nel dettare i principi in base ai quali si doveva modellare la nuova Spa, al comma 2, lett. e) aveva fissato la seguente previsione: *“che sia consentita la costituzione della società da parte di un unico socio, prevedendo adeguate garanzie per i creditori”*.

Quali sono queste garanzie?

Le troviamo proposte dalla riforma del Codice civile, in almeno quattro articoli:

- 1) **all'articolo 2325, comma 2**, dove viene regolata la responsabilità in caso di insolvenza della società;
- 2) **all'articolo 2331, comma 2**, dove viene dettata la norma relativa alla responsabilità per le operazioni compiute prima dell'iscrizione della società nel Registro delle imprese;
- 3) **all'articolo 2342, commi 2, 3 e 4**, concernenti l'obbligo di integrale **esecuzione dei conferimenti in denaro**;
- 4) **all'articolo 2362**, per la pubblicità e la disciplina delle operazioni compiute tra società e unico socio.

Nel 2° comma dell'articolo 2325 si stabilisce che *“In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2342 o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2362”*.

Dunque, in caso di insolvenza, **l'unico socio risponde illimitatamente** in due casi:

- a) quando non sia stato versato presso una banca l'intero ammontare dei conferimenti in danaro (ora con un minimo di 120.000 euro); o
- b) fino a quando non sia stata depositata nel Registro delle imprese la dichiarazione contenente le generalità complete dell'unico socio.

Nel 2° comma dell'articolo 2331 si stabilisce che *“Per le operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione sono illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi coloro che hanno agito. Sono altresì solidalmente e illimitatamente responsabili il socio unico fondatore e quelli tra i soci che nell'atto costitutivo o con atto separato hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell'operazione”*.

Sulla scorta di tale norma, il socio fondatore, nel caso in cui con l'atto costitutivo o con un atto separato abbia deciso, autorizzato o consentito delle operazioni prima della iscrizione nel Registro delle imprese, **risponderà solidalmente e illimitatamente insieme a coloro che hanno compiuto le predette operazioni**.

Nei commi 2, 3 e 4 dell'art. 2342 si stabilisce: *“2. Alla sottoscrizione dell'atto costitutivo deve essere versato presso una banca almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro o, nel caso di costituzione con atto unilaterale, il loro intero ammontare.*

3. Per i conferimenti di beni in natura e di crediti si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2255. Le azioni corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione.

4. Se viene meno la pluralità dei soci, i versamenti ancora dovuti devono essere effettuati entro novanta giorni”.

Nel caso di costituzione di una Spa unipersonale, all'atto della sottoscrizione dell'atto costitutivo **deve essere versato l'intero ammontare dei conferimenti in danaro**.

Si tratta di una norma rigorosa introdotta, anche nel caso di società a responsabilità limitata, per assicurare l'effettiva formazione del capitale sociale.

3.3. I vincoli pubblicitari

L'articolo 2362, rubricato "Unico azionista" stabilisce quanto segue:

- 1) quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione del Registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio;
- 2) **nel caso in cui si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle imprese;**
- 3) a tali incombenze deve provvedere, a seconda dei casi, o l'unico socio o colui che cessa di essere tale;
- 4) le dichiarazioni degli amministratori previste sopra devono essere depositate **entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci** e devono indicare la data di iscrizione;
- 5) i contratti della società con l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.

Per consentire l'agevole identificazione dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel Registro delle imprese una dichiarazione contenente i dati identificativi dello stesso.

Analogamente viene prevista quando si costituisce o si ricostituisce la pluralità dei soci.

Queste dichiarazioni devono essere depositate entro trenta giorni dall'iscrizione dell'unico azionista nel libro dei soci e devono fare menzione anche della data dell'avvenuta iscrizione.

Viene inoltre concessa al socio unico la facoltà di sostituirsi agli amministratori nell'adempimento di tali obblighi (art. 2362, comma 3).

Stranamente, non viene previsto, come per le Srl³, che negli atti e nella corrispondenza della società sia indicato se questa abbia un socio unico.

3.4. La responsabilità

In analogia con quanto previsto nella Srl unipersonale (art. 2462, comma 2), l'unico azionista ha una responsabilità limitata al capitale conferito e perde questo beneficio esclusivamente nelle ipotesi in cui si verificano due condizioni concorrenti:

- a) l'insolvenza della società;
- b) il mancato versamento di tutti i conferimenti in denaro oppure l'inosservanza degli adempimenti pubblicitari previsti dall'art. 2362 (art. 2325, comma 2⁴).

³ Art. 2250 - *Indicazione negli atti e nella corrispondenza (Omissis)*

4. Negli atti e nella corrispondenza delle società a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un unico socio.

⁴ Si riporta il comma 2 dell'art. 2325:

Ne consegue che, al verificarsi dello stato di insolvenza e qualora non abbia adempiuto all'obbligo del versamento della totalità dei conferimenti oppure all'obbligo della pubblicità, l'unico azionista risponde con il suo patrimonio in aggiunta a quello sociale, in via sussidiaria.

La responsabilità illimitata in caso di insolvenza della società conferma, come ha ribadito la stessa Relazione, la propria funzione di "sanzione per l'ipotesi di mancato adempimento di tali obblighi" ed estende all'unico azionista la disciplina già prevista per l'unico quotista.

In analogia con quanto già previsto per la Srl unipersonale, infatti, l'unico azionista ha in termini generali una responsabilità limitata la capitale conferito e perde questo beneficio esclusivamente in ipotesi nelle quali si verificano le due condizioni concorrenti che abbiamo appena richiamato.

La Fondazione Aristeia fa notare che, alla luce del dato letterale, l'insolvenza da cui scaturisce la responsabilità illimitata dell'unico socio, si qualifica diversamente rispetto allo "stato di insolvenza" cui si riferisce l'art. 5 della legge fallimentare ed ha evidentemente una portata più ampia.

Con tale espressione il legislatore ha voluto riferirsi non soltanto alla cosiddetta "insolvenza assoluta" della società, ma anche alla cosiddetta "insolvenza relativa", quella per cui la società, pur non essendo insolvente, non riesce più ad offrire con il suo patrimonio adeguate garanzie per uno o più creditori.

A leggere attentamente la disposizione dettata al comma 2 dell'art. 2325 si ricava che la responsabilità illimitata dell'unico socio azionista per inadempimento degli obblighi pubblicitari ha natura "transitoria", nel senso che, una volta adempiuto agli obblighi pubblicitari, scatta il beneficio della limitazione della responsabilità.

Dunque, il mancato adempimento dell'obbligo di pubblicità sospende il beneficio della limitazione della responsabilità fino a quando questa non sia stata attuata. Questo a differenza della violazione dell'obbligo dell'integrale versamento della totalità dei conferimenti di denaro che fa perdere definitivamente il beneficio della limitazione della responsabilità.

3.5. Le operazioni compiute prima dell'iscrizione

La nuova formulazione dell'art. 2331, in materia di operazioni compiute in nome della società prima dell'iscrizione, contiene importanti novità.

Nel Codice civile era già previsto che, nelle more dell'acquisto della personalità giuridica, coloro che avessero agito fossero illimitatamente e solidalmente responsabili verso i terzi per le operazioni compiute in nome della società.

Con la riforma, la responsabilità illimitata e solidale per il compimento di queste operazioni viene estesa anche al socio unico fondatore e, nella società pluripersonale, a quelli tra i soci che nell'atto costitutivo o con atto separato hanno deciso, autorizzato o consentito il compimento dell'operazione.

L'intento del legislatore è quello di affermare la responsabilità non tanto di chi ha formalmente agito quanto di chi ha assunto la decisione di agire ed avviare, prima della definitiva conclusione del procedimento costitutivo, l'attività sociale.

"2. In caso di insolvenza della società, per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni sono appartenute ad una sola persona, questa risponde illimitatamente quando i conferimenti non siano stati effettuati secondo quanto previsto dall'articolo 2342 o fin quando non sia stata attuata la pubblicità prescritta dall'articolo 2362"

3.5. I rapporti fra la società e il socio unico

In tema di rapporti fra la società ed il suo unico socio, il legislatore ha ritenuto opportuno disciplinare espressamente le operazioni implicanti potenziali pericoli con i terzi che entrano in contatto con la società unipersonale, imponendo, come abbiamo visto, uno specifico regime di pubblicità.

All'ultimo comma dell'art. 2362 si stabilisce testualmente che *“I contratti della società con l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento”*.

Occorre precisare – come fa notare la Fondazione Aristeia – che, rispetto all'analoga previsione introdotta in materia di Srl unipersonale, il legislatore delegato è intervenuto a sciogliere alcuni dubbi interpretativi, alimentati dal silenzio del previgente dato legislativo, affermando che *“le formalità richieste rilevano ai fini dell'opponibilità ai creditori, non della loro validità”*.

3.6. Gli organi sociali

Per quanto riguarda la Spa unipersonale nulla viene specificamente disposto in tema di organi sociali. Alla società unipersonale potranno, pertanto, applicarsi, in quanto compatibili, tutte le norme che sono proprie delle Spa.

Sia in materia di struttura societari che in materia di assemblea il legislatore non ha voluto adottare soluzioni diverse rispetto a quelle generali previste per le Spa pluripersonale.

L'applicazione di molte norme si risolverà, pertanto, nell'adempimento di vuote formalità e l'assemblea, ordinaria e straordinaria, ritualmente convocata dagli amministratori a cui partecipa l'unico azionista, sembra ridursi ad uno sterile monologo

4. Disposizioni transitorie

Per il combinato disposto di cui al 1° comma dell'articolo 2362⁵ del Codice Civile e dell'articolo 223-vicies bis delle disposizioni di attuazione e transitorie⁶, gli amministratori di una Società per azioni con unico socio - **esistente alla data del 1° gennaio 2004** - sono tenuti a depositare per l'iscrizione nel Registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione delle generalità complete dell'unico socio, **entro il 30 gennaio 2004**.

Per la dichiarazione di socio unico vanno utilizzati i seguenti modelli:

- **Modello S2** – **compilare i riquadri A e B** (indicando come **codice atto A25** e come data la **data di trascrizione nel libro soci**);

⁵ Si riporta il 1° comma dell'articolo 2362:

“1. Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione del registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio”.

⁶ Si riporta l'articolo 223-vicies bis

“1. Qualora la fattispecie di cui al primo comma dell'articolo 2362 del codice sia precedente al 1° gennaio 2004, il termine ivi previsto decorre dalla sua data di entrata in vigore”.

- **Intercalare P (iscrizione) (quadri 1, 2 e 4):** se la persona o il soggetto giuridico non è presente in visura (non risulta essere amministratore);
oppure
- **Intercalare P (modifica) (quadri 1 e 4):** se la persona è presente in misura, in quanto coincide con l'amministratore unico della società.

La distinta dovrà essere sottoscritta da un legale rappresentante in possesso del dispositivo di firma digitale e la pratica potrà essere depositata su supporto informatico o inviata telematicamente.

Per tale adempimento sarà dovuto:

- 1) un diritto di segreteria pari a **77.00 euro**;
- 2) una imposta di bollo pari a **41.32 euro**.

TABELLA RIEPILOGATIVA SPA E SRL UNIPERSONALI

